



COMUNE DI RADDA IN CHIANTI

PROVINCIA DI SIENA

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<i>N.4 del Reg.</i>	Oggetto: Approvazione tariffe TARI anno 2019.
Data 27/03/2019	

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 21.00 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

<i>CONSIGLIERI</i>			Presenti	Assenti
1	MUGNAINI PIER PAOLO	Sindaco	X	
2	BALDANZI LORENZO	Consigliere	X	
3	BALESTRERI MARTINO	Consigliere		X
4	BARBUCCI DANIELE	Consigliere	X	
5	FERRUCCI SERENA	Consigliere	X	
6	FREDDOLOSI MARTINA	Consigliere	X	
7	GUIGGIANI MASSIMO	Consigliere	X	
8	NERI VANNA	Consigliere	X	
9	RUSCELLI LUCA	Consigliere		X
			7	2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. Mugnaini Pier Paolo, nella sua qualità di Sindaco;
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il **Segretario Comunale Sig. DR. Faleri Lorenza**. (Art. 97 comma 4 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). La seduta è pubblica.
- Nominati scrutatori i signori: , , , il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
- Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, (ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico 18 agosto 2000 n. 267), hanno espresso parere favorevole.

VISTO CHE:

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ai commi 639 – 731 dell'art. 1, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali tra cui anche la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;

- l'applicazione della componente TARI dell'Imposta Unica Comunale (IUC) è diretta alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

ATTESO che il nuovo tributo entrato in vigore dal 1° gennaio 2014:

- opera in sostituzione della tariffa sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'art. 14 del D.L. 201/2011;

- assume natura tributaria, non essendo stati realizzati sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico;

- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

TENUTO CONTO che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 651, della legge n. 147/2013 il comune nella commisurazione della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani) lo stesso utilizzato per l'applicazione della TARES e per la TIA;

- questo Comune ha applicato la tariffa secondo il metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999, dal 1 gennaio 2016

- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione consiliare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

CONSIDERATO che il gettito totale della tassa sui rifiuti nel 2019 dovrà coprire i costi totali per assicurare l'integrale copertura;

RICHIAMATO l'art. 8 del D.P.R. 27/04/1999 n. 158 "Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" che prevede l'approvazione del piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelto;

VISTO l'art. 2, comma 2, del D.P.R. 158/1999, che conferma "la tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti";

VISTO il piano finanziario per l'anno 2019 contenente l'analisi dei costi effettivi, approvato con

propria precedente deliberazione n. 3 in data odierna;

CONSIDERATO inoltre:

- che l'art. 3 del D.P.R. 158/1999 stabilisce che "la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti";

- che una volta effettuata tale ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, l'art. 5, del

D.P.R. 158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche,

prevedendo una graduazione tariffaria in base sia alla superficie occupata sia al numero dei componenti il nucleo familiare (nucleo con 1, 2, 3, 4, 5, 6 e più componenti);

- che per le utenze non domestiche, l'art. 6 del D.P.R. 158/1999, dispone il riparto con riferimento alla superficie occupata ed alla tipologia di attività, secondo un'articolazione ed una correlativa produzione annua presuntiva per metro quadrato di superficie nel caso in cui il

Comune non disponga di sistemi di misurazione della quantità conferita dalle singole utenze;

- che il Comune di Radda in Chianti non dispone di tali sistemi di misurazione, per cui occorre far riferimento alle tabelle del D.P.R. 158/1999 per il calcolo di entrambe le componenti, fissa e variabile, della tariffa;

- Che i coefficienti utilizzati nella determinazione delle tariffe, sia per le utenze domestiche e non domestiche, sono fissati nei prospetti allegati alla presente deliberazione;

- che per l'anno 2019, il costo complessivo del servizio, previsto nel piano finanziario pari a € **512.733,79** e derivante dal dettaglio dei costi riportato nell'analisi del piano stesso, viene suddiviso secondo le voci che in base al D.P.R. 158/1999 compongono la parte fissa e la parte variabile della tariffa;

- che dovendosi procedere, quindi, al riparto, dei costi complessivi, tra utenze domestiche e non domestiche e, come previsto dal DPR 158/1999 (art. 4, comma 2), sono state individuate le percentuali, del 53,60% per le utenze domestiche e del 46,40% per le utenze non domestiche, sia per la quota fissa che per la quota variabile

RITENUTO quindi che, concluso il riparto, sulla base delle percentuali individuate, della parte fissa e della parte variabile tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, la determinazione della tariffa per ciascuna categoria di utenze domestiche e non domestiche è stata effettuata sulla base dei seguenti elementi:

1. Utenze domestiche:

- Partite soggette a TARI nell'anno 2018, comprensive anche delle utenze dei non residenti e aggiornate secondo le rilevazioni effettuate durante tale annualità;

- Suddivisione dei nuclei familiari, a seconda del numero dei componenti (da 1 a 6 e più) e individuazione della tariffa in base alla superficie occupata per tipologia di nucleo;

- Applicazione dei coefficienti di adattamento, il primo Ka, nei valori fissi, il secondo Kb nei valori determinati entro i limiti dell'intervallo prefissato dal D.P.R. 158/1999;

2. Utenze non domestiche:

- I dati presi a riferimento sono le partite, con le relative superfici, soggette a TARI nell'anno 2018 aggiornate secondo le rilevazioni effettuate durante tale annualità;

- Ridistribuzione delle utenze non domestiche nelle categorie d'utenza previste dal D.P.R. 158/1999 e dal regolamento di applicazione della Tari;

- Scelta dei coefficienti di adattamento (tale scelta è rimessa al Comune nei limiti dei valori massimi e minimi stabiliti dal D.P.R. 158/1999);

DATO ATTO che è stata istituita una nuova categoria per la tassazione degli agriturismi ai quali vengono applicati gli stessi coefficienti dell'attività agricola e ciò al fine di recepire le indicazioni emerse dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 1162/2019 del 17/2/2019;

RITENUTO altresì di stabilire che la scadenza delle rate per la riscossione della TARI, come previsto dal Regolamento, dovrà rispettare quanto previsto dal Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. di data odierna;

DI PRECISARE che per l'anno 2019 la riscossione sarà così articolata:

- 1^a rata 1 giugno 2019 tramite un acconto calcolato sul 50% di quanto dovuto per l'anno 2019;

- 2^a rata 30 novembre a conguaglio e saldo di quanto dovuto per l'anno 2019

DI DARE ATTO che al termine dell'esercizio finanziario 2019 si dovrà procedere alla

quantificazione esatta dei costi sostenuti e delle entrate relative alla tariffa applicata ed effettuare gli eventuali conguagli sul piano finanziario dell'anno successivo;

DI DARE ATTO che i coefficienti per la determinazione della tariffa anno 2019 sono riassunti nei prospetti allegati A) e B), allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI:

FAVOREVOLI N. 7

ASTENUTI N. 0

CONTRARI N.0

Visto l'analogo risultato ottenuto dalla separata votazione per la dichiarazione di immediata esecutività del presente atto;

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di determinare **per l'anno 2019** le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) secondo quanto riportato negli allegati alla presente deliberazione che formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato, così come i coefficienti utilizzati per la definizione delle tariffe
- 3 di dare atto che la riscossione della TARI, per l'anno 2019, avverrà in due rate scadenti il 1^a giugno e 30 novembre così articolate:
 - **1 rata al 1^a giugno** determinata applicando una percentuale del 50% di quanto dovuto per l'anno 2019 a titolo di TARES;
 - **2 rata 30 novembre** a saldo e conguaglio dell'anno 2019;
3. di dare atto che alle tariffe TARI applicate dal Comune verrà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/1992, nella misura determinata dall'Amministrazione Provinciale di Milano;
6. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TARI 2019, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998.
7. di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la sig.:

(Capo II della legge 7 agosto 1990., n. 241)

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e la sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Fto Mugnaini Pier Paolo

Il Segretario Comunale
Fto Faleri Lorenza

Il Consigliere
Fto Neri Vanna _____

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

N. pubblicazione.....

Dalla residenza comunale, li _____



Il Responsabile del servizio

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal al ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (*art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000*).

Dalla residenza comunale, li

Il Responsabile del servizio
